



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo
Corpo Polizia Locale



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Art. 1

Normativa di riferimento

Il presente Capitolato fa riferimento, esplicitamente ed implicitamente, alle seguenti norme e documenti ufficiali:

- D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i. per quanto applicabile (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici);
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Regolamento CEE n. 1370 /2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia);
- D.Lgs. n. 285 /1992 e s.m.i. (Codice della strada);

Sono da ritenersi applicabili al presente capitolato anche le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, agli assegni familiari e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

Sono da ritenersi applicabili al presente servizio altresì tutte le leggi vigenti, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto del servizio.

L'impresa affidataria è soggetta alle condizioni delle Leggi e dei Regolamenti sopra richiamati, del presente Capitolato ed allegati.

Art. 2

Oggetto del Capitolato

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio per la gestione dei parcheggi pubblici di superficie a pagamento, nel territorio del Comune di Montalto di Castro , come appresso indicati:

LOCALITA'	TIPOLOGIA	N. STALLI
A) L.re Harmine Piazzale Vetulonia (autovetture, motocicli)	A pagamento	71
B) L.re Harmine Piazzale Tirreno (autovetture, motocicli)	A pagamento	93
C) L.re Harmine (autovetture, motocicli)	A pagamento	87 16
D) Pineta P.le Tevere (autovetture, motocicli)	A pagamento	180
E) Piazzale del Tombolo (autovetture e motocicli)	A pagamento	350
F) Via Arbea, area a fondo naturale destinata a sosta per autocaravan ai sensi dell'art. 185 CDS;	A pagamento	190
G) Via Torre Marina - lato tombolo (autovetture e motocicli)	A pagamento	28
H) Via dei Coralli ad eccezione giorni mercato (autovetture e motocicli)	A pagamento	10
I) Pineta Besozzi (autovetture e motocicli)	A pagamento	296

L'elenco di cui sopra, può essere modificato d'intesa tra le parti.

Art. 3

Modalità di conduzione dei parcheggi in concessione

Nell'espletare il servizio di gestione della sosta di cui all'art. 1 dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione Comunale.

Gli orari e i giorni di apertura dei parcheggi oggetto della convenzione, sono tutti indicati nella tabella allegata alla stessa deliberazione che approva questo capitolato.

L'eventuale modifica od il rilascio di ulteriori disposizioni in tema di conduzione del parcheggio andranno in vigore dal momento in cui saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore dovrà procedere al controllo della sosta sulle aree oggetto del presente capitolato avvalendosi di ausiliari della sosta, in numero non inferiore a 5 unità e comunque sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Le retribuzioni, l'organizzazione e la gestione del personale ausiliario sarà a completo carico del gestore. Resta inteso che al conferimento della qualifica di ausiliari della sosta ed alla loro formazione, l'Amministrazione Comunale provvederà con decreto sindacale verificati i requisiti soggettivi, così come disciplinati dalla Legge 127/1997 e s.m.i.

Art. 4

Tariffe

Le tariffe dei parcheggi pubblici di cui all'art. 1, sono individuate nella tabella come precedentemente richiamata.

L'orario di esercizio è compreso fra le ore 08.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, dei parcometri e degli abbonamenti saranno di esclusiva competenza del gestore così come meglio specificato al successivo art. 6. Il gestore potrà organizzare il servizio di vendita in totale autonomia, avendo comunque cura di fornire un servizio il più ramificato possibile.

Art. 5
Obblighi del Gestore

Il gestore si impegna a provvedere:

- a) ad eseguire il servizio, completamente a suo carico, secondo gli indirizzi e nei tempi dettati dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad organizzare il servizio in oggetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- c) all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- d) a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevata l'amministrazione comunale da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSEL) e s.m.i. e Testo unico sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- f) alla distribuzione dei biglietti, degli abbonamenti e dei tickets prepagati secondo il modello preventivamente concordato e approvato dall'Amministrazione Comunale;
- g) alla fornitura, posizionamento, manutenzione e controllo periodico dei parcometri omologati ai sensi di legge, i quali dovranno consentire il pagamento anche con carte di debito/credito. Sui parcometri potrà essere riportata pubblicità di natura commerciale ed a titolo gratuito la pubblicità per il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci;
- h) alle operazioni di scassetto dei parcometri con proprio personale o tramite istituti di vigilanza appositamente riconosciuti dalla Prefettura.
- i) l'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento, ogni più opportuna verifica in merito agli incassi, in contraddittorio con il soggetto gestore;
- j) ad assicurare l'intervento del proprio personale in caso di mal funzionamento dei parcometri entro il tempo massimo di 24 ore dalla segnalazione del guasto;
- k) a comunicare e depositare presso l'Ente copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni

stipulate;

- l) a predisporre, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula della convenzione di gestione, la Carta dei servizi da sottoporsi all'ente concedente per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del fac-simile per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l'altro, le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;
- m) è facoltà del gestore valutare l'opportunità di istituire, qualora l'amministrazione comunale andasse a creare dei parcheggi liberi e/o a pagamento in aree esterne alla marina, un trenino navetta che colleghi le diverse aree della marina.

Art. 6

Canone di concessione

Il canone di concessione a favore del Comune è stabilito nella misura minima di €. 35.000,00 (trentacinque/00) annui, graduato su soglie di incasso così fissate:

- a) fino alla soglia di incasso di € 150.000,00 canone minimo di concessione;
- b) sulla somma eccedente gli € 150.001,00 e fino a € 200.000,00 euro il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di aggiudicazione, il 10% dell'incasso compreso fra € 150.001,00 ed € 200.000,00;
- c) sulla somma eccedente gli € 200.001,00 euro e fino ad € 250.001,00 il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di concessione il 20% dell'incasso
- d) sulla somma eccedente gli € 250.001,00 il gestore verserà all'amministrazione comunale, oltre il canone di concessione, il 20% eccedente gli € 150.001,00 .

Il canone dovrà essere corrisposto in n. 03 rate alla scadenza del 15 Luglio-20 Agosto e 15 Settembre di ciascun anno.

Le percentuali degli incassi eccedenti il canone di aggiudicazione dovranno essere versate entro il 30 settembre di ogni anno.

Per il primo anno il gestore è autorizzato a pagare la rata di Luglio congiuntamente a quella di Agosto.

Art. 7

Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in mesi 20 (venti) suddivisi in 4 mesi annui consecutivi nel periodo Maggio - Settembre per 5 (cinque) anni a partire, per il primo anno dalla data concordata fra le parti in fase di aggiudicazione del servizio e per i successivi anni dal 15 Maggio fino al 15 Settembre (termine della concessione 15 Settembre 2022) di ogni anno.

La rinuncia del gestore non è ammessa se non per cause di forza maggiore (dalle cause di forza maggiore è esclusa la diseconomicità della convenzione stessa per l'affidataria) ampiamente dimostrate e condivise dall'Amministrazione Comunale.

L'eventuale rescissione dalla convenzione da parte del gestore non comporterà oneri per l'Amministrazione Comunale, che continuerà a beneficiare delle opere e degli impianti realizzati fino alla scadenza della convenzione stessa.

In caso di rinuncia o di rescissione del contratto, oltre alle penali previste per legge, l'impresa affidataria è obbligata ad assicurare la prosecuzione del servizio sino all'individuazione del nuovo gestore.

Art. 8

Sospensioni temporanee.

L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento per esigenze di interesse pubblico o per lavori stradali, disporre temporaneamente a favore proprio o di altri Enti o persone, delle aree e dei parcheggi oggetto della presente concessione senza che il gestore possa rivendicare alcunché.

Art. 9

Personale di servizio.

Il personale da utilizzare nel servizio, nel numero minimo di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle norme contrattuali di settore dovrà essere munito di idoneo contrassegno di identificazione, nonché di indumenti facilmente visibili da parte dell'utente della strada e con la scritta Ausiliari della Sosta.

Art. 10

Penali e revoca dell'affidamento.

L'affidamento del servizio è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato ed allegati e nella lettera di invito.

In caso di sua inosservanza l'A.C. provvederà a diffidare il gestore, qualora quest'ultimo non ottemperi entro il termine assegnato, potrà essere applicata nei suoi confronti una penale d'importo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 determinata ad insindacabile giudizio dell'A.C, per eventuali danni cagionati all'A.C., a seconda della gravità del comportamento vietato.

La reiterata violazione dei predetti divieti o delle prescrizioni impartite dall'A.C. determinerà, unitamente all'applicazione della penale stabilita nella sua misura massima, la revoca dell'affidamento e la risoluzione del rapporto concessorio, con l'obbligo da parte del gestore revocato di continuare la gestione dei parcheggi fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.

Art. 11

Responsabilità

civile.

Il gestore esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione dei parcheggi; a tal fine il gestore dovrà stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (un milione), il relativo contratto dovrà essere depositato in copia presso il Comando Polizia Locale entro 30 giorni dall'avvio del servizio.

Il gestore risponderà direttamente dei danni provocati a persone e/o cose durante la gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvo interventi a favore della società gestore da parte di società di assicurazioni. Così come risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza

Il gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti tra gestore ed i suoi eventuali sub concessionari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Art. 12

Riconsegna delle aree di parcheggio.

Al termine dell'affidamento i parcheggi e le eventuali strumentazioni tecniche messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale di cui il gestore assume la manutenzione a proprio carico per tutta la durata della concessione, dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. Eventuali opere, installate a spese del gestore, che l'A.C. riterrà utile acquisire saranno valutate in contraddittorio fra le parti ed il relativo importo così calcolato verrà corrisposto al gestore.

Art. 13

Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

L'amministrazione Comunale si impegna a fornire al personale dipendente del gestore, incaricato dell'accertamento delle violazioni in materia di sosta, adeguata formazione per lo svolgimento di tale compito, rilasciando specifica abilitazione e fornendo al personale i bollettari dei preavvisi e dei verbali di accertamento.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative inerenti il Codice della Strada, accertate dai dipendenti del gestore saranno di esclusiva spettanza dell'A.C.

Ogni contravvenzione all'interno delle aree di parcheggio a pagamento potrà essere elevata sia dagli ausiliari della sosta sia dagli Agenti di Polizia Locale.

Sono inoltre a carico dell'A.C. tutte le opere di manutenzione straordinaria non ricomprese dalle competenze del gestore di cui all'art. 5 del capitolato, con esclusione dei parcometri.

Art. 14

Controllo del servizio

L'amministrazione Comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste dal capitolato, senza che il gestore possa eccepire nulla al riguardo.

L'amministrazione Comunale (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., TUSSL) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

Il gestore presta all'amministrazione Comunale ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.

L'amministrazione Comunale si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art 15

Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..